

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 aprile 2022, n. 124
PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Foggia a seguito dell'istanza della società San Francesco Hospital Srl per Rsa non autosufficienti - tipo A- RR n. 4/2019 di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo, denominata "Villa Serena" da realizzarsi nel Comune di Foggia, Viale Europa n.12 - ASL FG.

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con pec trasmessa il 22.04.2020, il Suap del Comune di Foggia ha chiesto, per conto del Sig. Silvio De Pascale, in qualità di legale rappresentante della società "Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl" – PI 00368500716 - con sede in Foggia in Viale degli Aviatori n. 128, l'autorizzazione alla realizzazione finalizzata alla verifica della compatibilità al fabbisogno regionale di una struttura residenziale Rsa di mantenimento anziani – tipo A, da realizzare nel Comune di Foggia, Viale Europa n. 12, denominata "Villa Serena" con dotazione di n. 50 posti letto, relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. 4/2019 con dotazione di n. 20+10 posti letto pari a n.1,5 nucleo;
- Rsa estensiva di tipo A per anziani RR n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo.

Tale richiesta rientra nel II bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Nota del comune di Foggia prot. n. 45771 del 22.04.2020 ad oggetto "Richiesta Parere di Compatibilità ai sensi della L.R. n.9/2017 Regione Puglia art.3 comma 3 lett.a);
- Rep. n. 78888 Racc. n. 10784 Atto di fusione, registrato a Foggia il 8/11/2005;
- Allegato A all'atto Rep. n. 78888 Racc. n. 10784 Norme di funzionamento della società "Casa di cura riunite Villa Serena e Nuova San Francesco";
- Autocertificazione di assenza di condanne penali (art.46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445) sottoscritta e firmata in data 25/03/2020 dal Sig. Silvio De Pascale;
- Documento d'identità e tessera sanitaria del Sig. Silvio De Pascale, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- Nota della società Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco srl ad oggetto "istanza di autorizzazione alla realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale denominata "Villa Serena" ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 2017, n.9 e s.m. – Regione Puglia";
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 Inquadramento urbanistico stralcio di prg; Tav. 2 Pianta catastale; planimetria generale, piano primo sottostada, piano terra, piani: primo, secondo, terzo e quarto; Tav 3; Tav.4 Pianta

piano seminterrato stato di fatto; Tav.5 Pianta piano terra stato di fatto; Tav. 6 Pianta piano primo stato di fatto; Tav 7 Pianta piano secondo stato di fatto; Tav. 8 Pianta piano terzo stato di fatto; Tav.9 Pianta piano quarto – Copertura stato di fatto; Tav. 10; Tav. 11 pianta piano seminterrato progetto; Tav.12 Pianta piano terra progetto; Tav. 13 Pianta piano primo progetto; Tav 14 Pianta piano secondo progetto; Tav. 15 Pianta piano terzo progetto; Tav. 16 Pianta piano quarto – Copertura progetto;

- Visura ordinaria società di capitale - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia – Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Doc. n. T352319672 estratto dal registro Imprese in data 24/03/2020 – Casa di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco S.r.l.;
- Visura ordinaria società di capitale - Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Foggia – Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA Doc. n. T352319786 estratto dal registro Imprese in data 24/03/2020 – Universo salute s.r.l.

Con DD n.355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità al fabbisogno regionale – I bimestre”* in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 228 del 20.07.2021 avente ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di Foggia – Ricognizione posti residui.”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

L’istanza de qua ricade nell’ipotesi di cui al punto 6 di cui alla DD 355/2020 *“6. Criteri di attribuzione dei posti nell’ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti”*.

Visto il numero di istanze pervenute nei bimestri dal II al V, nonché la disponibilità dei posti nel Distretto di Foggia, si è proceduto all’assegnazione provvisoria dei posti, previa acquisizione dell’integrazione documentale in merito alle carenze/difficoltà rilevate in fase istruttoria.

Con nota prot. AOO183_0012113 del 02/08/2021 è stata notificata la DD 228/2021 al Suap del Comune di Foggia e alla società Casa di Cura riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, nella quale le sono stati assegnati in **via provvisoria n. 20 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A - RR n.4/2019**, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Inoltre, è stata richiesta alla società *“Casa di Cura riunite Villa Serena e Nuova San Francesco”* integrazione documentale in merito alle carenze rilevate, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità.

Con pec trasmessa in data 9/08/2021, in riscontro alla nota prot. n. 12113 del 2/08/2021, la società trasmetteva allo scrivente Servizio chiarimenti ed integrazione documentale in relazione alle carenze riscontrate, allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il Sig. Silvio De Pasquale, in qualità il legale rappresentante della società *“San Francesco Hospital Srl”* prima *“Casa di Cura riunite Villa Serena e Nuova San Francesco”*, *“a seguito di delibera assembleare del 19/12/2020 di trasferimento della*

sede legale da Viale Europa n. 12 a Viale degli Aviatori n.128 nel Comune di Foggia e di modifica dell'art.1 dello Statuto sociale relativo alla denominazione sociale, dichiara che "in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto negli elaborati progettuali con relative planimetrie e nella relazione generale, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n.2037/2013";

- Dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale il Sig. Silvio De Pasquale, in qualità il legale rappresentante della società "San Francesco Hospital Srl" dichiara che i parametri rispetto ai quali la società San Francisco Hospital Srl intende essere valutata nell'eventualità di concorrenza con altre istanze;
- All.1 Documento d'identità e tessera sanitaria del Sig. Silvio De Pascale, in qualità di legale rappresentante della struttura;
- All.2 Municipio di Foggia – Ufficio Tecnico- Certificato di ultimazione lavori, datato 6 Agosto 1964;
- All.3 prot. n. 5901; All.4 e All.5 Visura storica per immobile;
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 Inquadramento urbanistico stralcio di prg; Tav. 2 Pianta catastale; planimetria generale, piano primo sottostrada, piano terra, piani: primo, secondo, terzo e quarto; Tav. 10; Tav. 11 pianta piano seminterrato progetto; Tav.12 Pianta piano terra progetto; Tav. 13 Pianta piano primo progetto; Tav 14 Pianta piano secondo progetto; Tav. 15 Pianta piano terzo progetto; Tav. 16 Pianta piano quarto – Copertura progetto;

Con pec del 10/09/2021, la società ha trasmesso ad integrazione della pec inviata in data 9/08/2021 ed a riscontro della nota prot. n. AOO183_0012113 del 02/08/2021 di questo Ente, ulteriore documentazione, allegando:

- Il fascicolo storico della Camera di Commercio di Foggia relativamente alla struttura San Francesco Hospital Srl.

Il Comune di Foggia con nota prot. n. 45771 del 22.04.2020, ha dichiarato la *conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*.

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 228/2021 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, pur rilevando che in termini generali la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 20 posti letto di una Rsa di mantenimento di tipo A pari a n. 1 nucleo di cui al R.R. n.4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege, si rileva quanto segue :

L'art. 5.1 del Regolamento Regionale n. 4 del 2019 prevede di garantire

- nell'area destinata alla valutazione e alla terapia : un locale per attività infermieristica;

1. Dalla planimetria non è individuabile un locale per attività infermieristica;

- nell'area generale di supporto – Spazi connettivi : presenza di un parcheggio fruibile dai visitatori;

2. Dalla planimetria non è individuabile la presenza di un parcheggio fruibile dai visitatori. Dalla relazione tecnica trasmessa in data 09/08/2021 dal legale rappresentante della società si rileva che è presente solo un "parcheggio per motoveicoli è all'esterno ed è pubblico, realizzato ed autorizzato nel rispetto della normativa vigente di settore."

Tenuto conto che negli elaborati planimetrici del progetto, presentati allo scrivente Servizio, a seguito di integrazione documentale del 9.08.2021, non sono stati individuati:

- 1) il locale per attività infermieristica;
- 2) presenza di un parcheggio fruibile dai visitatori;

Posto quanto sopra, è necessario individuare negli elaborati planimetrici del progetto relativo a RSA di mantenimento anziani di tipo A, un locale da adibire ad attività infermieristica e un parcheggio fruibile dai visitatori, così come prevede il R.R. n. 4 del 2019.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della società *San Francesco Hospital Srl* per l'autorizzazione alla realizzazione di una **RSA di mantenimento anziani - tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n. 1 nucleo**, denominata "*Villa Serena*" da realizzarsi nel Comune di Foggia in Viale Europa n. 12; e con la **precisazione** che il legale rappresentante della società chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Foggia ed a questa Sezione, gli **elaborati planimetrici** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società *San Francesco Hospital Srl* e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società *San Francesco Hospital Srl*. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 22.04.2020, dalla documentazione integrativa del 9.08.2021 inviate via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società *San Francesco Hospital Srl* alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di *RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. n. 4/2019 pari a n. 1 nucleo*, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza

del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Foggia in relazione all'istanza della società *San Francesco Hospital Srl* per l'autorizzazione alla realizzazione di una **RSA di mantenimento anziani - tipo A - di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 20 posti letto pari a n.1 nucleo**, denominata "*Villa Serena*" da realizzarsi nel Comune di Foggia al Viale Europa n. 12; e con la **precisazione** che il legale rappresentante della società chiarisca l'esistenza dei locali di cui ai nn. da 1 a 2 suindicati, fornendone evidenza alla Regione, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, e provveda a trasmettere al Comune di Foggia ed a questa Sezione, gli **elaborati planimetrici** con l'individuazione definitiva della destinazione d'uso dei locali secondo le previsioni suesposte, inviando la predetta documentazione alla pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società *San Francesco Hospital Srl* e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. è assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. la società *San Francesco Hospital Srl*. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 22.04.2020, dalla documentazione integrativa del 9.08.2021 inviate via pec allo scrivente Servizio ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Foggia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società *San Francesco Hospital Srl* alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 20 posti letto di *RSA di mantenimento anziani tipo A - RR. n. 4/2019 pari a n. 1 nucleo*, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Foggia
(suap@cert.comune.foggia.it);
 - alla società *San Francesco Hospital Srl*, in persona del suo legale rappresentante
(info@pec.clinicheriunite.it)

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul BURP;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)